



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E prot DVA - 2011 - 0000289 del 10/01/2011

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA
Divisione II - Produzione elettrica

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0000193 - 07/01/2011 - USCITA

ENEL PRODUZIONE S.P.A.
Divisione Generazione ed Energy Management
Viale Regina Margherita, 125
00198 - ROMA
fax n. 06/83052211
06/64448363
06/83054406

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
D. G. per le Valutazioni Ambientali
Div. II - Sistemi di valutazione ambientale
Div. IV - Rischio rilevante e AIA
Cristoforo Colombo, 44
00147 - ROMA
fax n. 06/57225068
06/57225994
06/57223040

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
D. G. tutela del territorio e delle risorse idriche
Via Capitan Bavastro, 179
00161 - ROMA
fax n. 06/57225193

ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 47
00144 - ROMA
fax n. 06/50072916
06/50072389

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea
Servizio II - Tutela del paesaggio
Via San Michele, 22
00153 - ROMA
fax n. 06/58434404
06/58434416





MINISTERO DELLA SALUTE
Dipartimento prevenzione e comunicazione
D. G. prevenzione sanitaria
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 ROMA
fax n. 06/59943554

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei VV FF, Soccorso Pubblico e
Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica
Area Rischi Industriali
Largo S. Barbara, 2
00178 - Capannelle ROMA
fax n. 06/7187766

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale Lavori e Demanio
Piazza della Marina, 4
00196 - ROMA
fax n. 06/36803934
1° Reparto Territorio e Patrimonio
Piazza Novelli, 1
20129 - MILANO
fax n. 02/73903409

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per le Comunicazioni
Direzione Generale Pianificazione e
Gestione dello Spettro Radioelettrico
Ufficio III
Viale America, 201
00144 - ROMA
fax n. 06/5914249

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i
Sistemi Informativi e Statistici



Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e
per le Vie d'Acqua Interne

Viale dell'Arte, 16

00144 - ROMA

fax n. 06/59084034

Direzione Generale per i Porti

Viale dell'Arte, 16

00144 - ROMA

fax n. 06/59084307

06/59084419

SIIT – SERV. INTEGRATO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Direzione Generale Territoriale del Nord Est

Strada della Motorizzazione, 13

30174 – VENEZIA MESTRE (VE)

fax n. 041/942785

CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA

Piazzetta Marinai d'Italia, 1290

30015 – CHIOGGIA (VE)

fax n. 041/5508204

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI
PORTO

Viale dell'Arte, 16

00144 - ROMA

fax n. 06/5922737

REGIONE VENETO

- *Presidente*

Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901

30123 – VENEZIA

fax n. 041/5242524

041/5228524

- *Settore Ambiente e territorio*

Calle Priuli, Cannaregio, 99

30121 - VENEZIA

fax n. 041/2792422

0425/397272



- *Settore Attività Produttive*
Rio Tre Ponti - Dorsoduro 3494/a
30123 - VENEZIA
fax n. 041/2792806

REGIONE EMILIA ROMAGNA
- *Assessorato ambiente e sviluppo sostenibile*
Via dei Mille, 21
40121 - BOLOGNA
fax n. 051/5276095
- *Assessorato attività produttive*
Viale Aldo Moro, 44
40127 - BOLOGNA
fax n. 051/5276568

PROVINCIA DI ROVIGO
Ufficio del Presidente della Giunta Provinciale
Viale della Pace, 5
45100 - ROVIGO
fax n. 0425/386110
0425/386150

COMUNE DI PORTO TOLLE
Ufficio Sig. Sindaco
Piazza Ciceruacchio, 9
45018 - PORTO TOLLE (RO)
fax n. 0426/394470
0426/394465

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
Via Garibaldi, 75
43100 - PARMA
fax n. 0521/772655

AGENZIA DEL DEMANIO
Filiale del Veneto
Via Borgo Pezzana, 1
30174 - Mestre Venezia (VE)
fax n. 041/2381899



AGENZIA DELLE DOGANE DI PADOVA
Corso Stati Uniti, 16
35127 - PADOVA
fax n. 049/8702683

TERNA S.P.A.
Direzione Pianificazione e Sviluppo Rete
Funzione Pianificazione
Via Arno, 64
00198 - ROMA
fax n. 06/83138858

ENAC
Direzione Operatività e Certificazione Aeroporti,
Dipartimento di Sicurezza Aerea
Infrastrutture Aeroportuali
Servizio Operatività
Via di Villa Ricotti, 42
00144 - ROMA
fax n. 06/44185621

ENAV
Ente Nazionale Assistenza al Volo S.p.A.
Via Salaria, 716
00138 - ROMA
fax n. 06/81662741

C.I.G.A.
Aeroporto Militare "Mario de Bernardi"
Via Pratica di Mare, 45
00040 POMEZIA (RM)
fax n. 06/9108149

AIPo - AGENZIA INTERREGIONALE FIUME PO
Via Garibaldi, 75
43100 - PARMA
fax n. 0521/797296
0425/203112



ARPA VENETO
Area Tecnico-Scientifica
Via Matteotti, 27
35137 - PADOVA
fax n 049/8767670

ARPA EMILIA ROMAGNA
Direzione Tecnica
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 - BOLOGNA
fax n 051/5281261

AZIENDA ULSS N. 19 ADRIA
Servizio di prevenzione igiene e sicurezza negli
ambienti di lavoro (SPISAL)
Via Badini, 23
45011 - ADRIA (RO)
fax n. 0426/940126

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
ROVIGO
Via dell'Ippodromo, 4/6
45100 - ROVIGO
fax n. 0425/360830

Trasmessa via fax

(pos. n. 47 - 19/9)

Oggetto: Procedimento per l'autorizzazione, ai sensi del DL 7 febbraio 2002, n.7, convertito in legge 9 aprile 2002, n.55, alla conversione dell'esistente centrale termoelettrica nel Comune di Porto Tolle (RO) da olio combustibile a carbone - **Trasmissione del decreto di autorizzazione unica N° 55/01/2011**

Facendo seguito all'istanza per l'autorizzazione unica di cui all'oggetto, avanzata dalla società Enel Produzione S.p.A. in data 30 maggio 2005, questa Amministrazione in data 28 giugno 2005 ha avviato il relativo procedimento autorizzativo, svolto tramite il modulo procedimentale della Conferenza di Servizi di cui alla legge n. 241/1990.



Visti gli esiti istruttori, in particolare il favorevole pronunciamento di compatibilità ambientale, l'intesa della Regione Veneto nonché le risultanze dei lavori della Conferenza di servizi, è stato emanato in data 5 gennaio 2011 il decreto N° 55/01/2011, con cui si autorizza la società Enel Produzione S.p.A. alla realizzazione delle opere assentite.

Nel trasmettere copia del menzionato decreto, si rammenta a codesta società l'obbligo di pubblicazione del decreto medesimo, unitamente ad un estratto della VIA, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni) e su un quotidiano a diffusione nazionale. Copia dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere inviata allo scrivente ufficio.

Il decreto di autorizzazione unica in oggetto viene trasmesso, altresì, alle Amministrazioni in indirizzo per il seguito di competenza, in particolare per quanto attiene alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni ivi riportate.

Le Amministrazioni in indirizzo, facenti parte della Conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per la centrale di Porto Tolle, sono invitate ad una attenta valutazione del decreto in parola, ai fini delle determinazioni che verranno adottate nell'ambito del procedimento in corso presso il Ministero dell'Ambiente; in tal senso, si chiede allo stesso Ministero dell'Ambiente di trasmettere il decreto autorizzativo alla Commissione IPPC per il necessario raccordo con gli atti abilitativi di futura emanazione.

La società potrà ritirare copia conforme del decreto in questione presso lo scrivente ufficio, previo adempimento degli obblighi di bollo nonché deposito del certificato camerale con nulla osta ai sensi dell'articolo 10 della Legge 575 del 1965.

La presente nota è estesa anche a codesta spettabile Azienda ULSS N. 19 della Regione Veneto ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, il quale dispone che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, e per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il Dirigente

(Ing. Marcello Saralli)

F. TO SARALLI

N° 55/01/2011

*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

*Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e
l'efficienza energetica*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l'articolo 6, commi da 2 a 9, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il DPCM 27 dicembre 1988 concernente norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., concernente norme in materia di procedimento amministrativo ed in particolare gli articoli 2, comma 1 e 14-ter, comma 9;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., ed in particolare l'art. 1 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTI il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n. 83 c s.m.i. e il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in



legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., con i quali è stata stabilizzata, modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n.55;

VISTO il decreto del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle Attività Produttive N° 55/02/2003 del 24 dicembre 2003, di autorizzazione unica, ai sensi della legge n. 55/2002, per la conversione della esistente centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord - Civitavecchia nella configurazione con alimentazione a carbone, di seguito richiamato;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare il comma 110 dell'art.1;

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e s.m.i., concernente attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "*Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*", in particolare l'art. 36, comma 3, lettera d), con cui è stato disposto il rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali ogni cinque anni, fatti salvi quegli impianti che si trovano in una delle condizioni previste dai commi 2 e 3 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 59/2005, ovvero siano registrati EMAS o certificati ISO. In tal caso il rinnovo interviene rispettivamente ogni 8 e 6 anni;

VISTA la legge n. 51 del 23 febbraio 2006 ed in particolare l'art. 23, comma 5, lettera a) e lettera b), con il quale vengono precisate le definizioni, rispettivamente, di "*messa in esercizio*" e di "*entrata in esercizio*" di un impianto di produzione di energia elettrica;

VISTO il decreto interministeriale del 18 settembre 2006 concernente la regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTA la circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernente chiarimenti inerenti l'attuazione dell'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239 - contributo dello 0,5 per mille per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie quali autorizzazioni, permessi, o concessioni, volti alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, per le relative istruttorie tecniche e amministrative;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1077 del 31 ottobre 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi, allegate al decreto del Ministro della Marina Mercantile 22 luglio 1991;

VISTA la Sentenza della Sezione Sesta del Consiglio di Stato n. 4333/2008 del 1 luglio 2008 in cui è stata sancita l'inesistenza di qualsiasi nesso teleologico e legame di presupposizione



tra autorizzazione integrata ambientale ed autorizzazione unica ovvero è stata riconosciuta la possibilità per i gestori di ottenere l'autorizzazione integrata ambientale anche dopo l'autorizzazione unica di competenza di questo Ministero, purché prima dell'esercizio dell'infrastruttura produttiva;

VISTA la Legge Regionale 8 settembre 1997, n. 36 e s.m.i., con la quale la Regione Veneto ha istituito il Parco Regionale del Delta del Po, con particolare riferimento all'art. 30;

VISTO il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2009, n. 33, con particolare riferimento all'art. 5-bis;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia";

VISTA la lettera del 30 maggio 2005, prot. n. EP/P2005002529, con la quale la società Enel Produzione S.p.A. ha presentato istanza di rilascio di autorizzazione unica, ai sensi della legge n. 55/2002, per la conversione della esistente centrale termoelettrica nel Comune di Porto Tolle (RO), costituita da quattro sezioni di potenza elettrica pari a 660 MW ciascuna (per complessivi 2640 MW elettrici lordi) ed alimentata ad olio combustibile, nella configurazione con alimentazione a carbone, per la totale potenza installata. La centrale termoelettrica in questione è stata autorizzata con decreto MICA n. 183 del 25 giugno 1973 e le quattro sezioni termoelettriche, costituenti la centrale medesima, sono entrate in esercizio tra il 1980 e il 1984. In allegato alla suddetta istanza, la società proponente ha trasmesso il progetto preliminare, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica;

CONSIDERATO che con la citata richiesta del 30 maggio 2005, prot. n. EP/P2005002529, la società proponente ha contestualmente presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986;

CONSIDERATO che la società proponente ha provveduto a dare comunicazione al pubblico della presentazione dell'istanza nonché del deposito della documentazione progettuale per la pubblica consultazione, tramite avvisi a mezzo stampa sui quotidiani "La Repubblica", "Il Gazzettino", "La Voce di Rovigo" e "Il Resto del Carlino" del 3 giugno 2005, con i quali possono considerarsi assolti gli obblighi di informativa al pubblico in capo al proponente. Si richiamano, al riguardo, le ulteriori pubblicazioni effettuate dal proponente, nei mesi di ottobre 2006 e dicembre 2007, inerenti il deposito della documentazione progettuale integrativa, richiesta dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito della procedura di VIA;

CONSIDERATO che il procedimento è stato regolarmente avviato nei confronti delle Amministrazioni competenti, ai sensi della citata legge n. 241/1990 e s.m.i., con nota di questo Dicastero del 28 giugno 2005, prot. n. 0011041, e che la prima riunione della prevista Conferenza di servizi è stata indetta per il giorno 19 luglio 2005;

VISTA la nota del 12 settembre 2005, prot. n. 6^/2712, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna ha fatto presente, tra l'altro, che, qualora le infrastrutture previste dal progetto



proposto dovessero interessare aree del demanio marittimo, da disciplinare mediante concessione ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, dovrà essere presentata apposita istanza secondo quanto stabilito dagli artt. 5 e seguenti del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, da sottoporre alla prescritta istruttoria;

VISTA la nota del 6 dicembre 2005, prot. n. 0020077, con la quale questa Amministrazione, nel riscontrare la citata nota del 12 settembre 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha fornito indicazioni in merito all'acquisizione delle valutazioni da parte dell'Autorità portuale competente al rilascio della Concessione demaniale marittima in sede di Conferenza di servizi, facendo salva l'autonomia della predetta Autorità portuale nel disciplinare gli aspetti peculiari degli specifici interessi demaniali inerenti l'iniziativa proposta, tra i quali in particolare la durata della Concessione e l'ammontare dei relativi canoni;

CONSIDERATO che il resoconto verbale della riunione della Conferenza di servizi del 19 luglio 2005, comprensivo dei relativi allegati costituenti parte integrante dello stesso, è stato trasmesso alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento in data 19 dicembre 2005 con nota prot. n. 0020767;

CONSIDERATO che a seguito della trasmissione del sopra richiamato resoconto verbale, tenuto conto del ruolo sostanziale svolto dall'endo-procedimento attinente la valutazione dell'impatto ambientale, i lavori della Conferenza di servizi sono rimasti di fatto sospesi in attesa delle determinazioni del Ministero dell'Ambiente, pur rimanendo l'iter istruttorio in corso, in particolare per quanto concerne l'acquisizione di pareri e/o contributi da parte delle Amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4067 del 28 dicembre 2005, recante il parere della Commissione Regionale VIA n. 129 del 25 ottobre 2005 rilasciato nell'ambito della procedura statale di valutazione dell'impatto ambientale, la Regione Veneto ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale in merito all'iniziativa proposta, subordinatamente al rispetto di prescrizioni, tra cui, in particolare, la riduzione da quattro a tre delle sezioni della centrale da convertire nella configurazione con alimentazione a carbone, per una potenza totale installata pari a 1980 MW elettrici;

VISTA la lettera del 1 febbraio 2006, prot. n. EP/P2006000506, con la quale la società Enel Produzione S.p.A. ha dichiarato di accettare incondizionatamente le condizioni poste dalla citata DGR n. 4067 del 28 dicembre 2005;

VISTE le comunicazioni inerenti il procedimento attivato presso il Ministero dell'Ambiente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), tra cui, in particolare, l'istanza presentata dalla società il 29 marzo 2007 relativamente all'esercizio della centrale nella configurazione con alimentazione ad olio combustibile e la lettera del 31 luglio 2009, prot. n. Encl-PRO-31/07/2009-0029266, con la quale la società proponente ha trasmesso la documentazione relativa alla modifica progettuale per la trasformazione a carbone della centrale medesima;



VISTA la nota del 20 aprile 2007, prot. n. 110854, con la quale la Regione Emilia Romagna ha trasmesso la delibera di Giunta Regionale n. 368 del 26 marzo 2007, recante parere negativo in merito alla compatibilità ambientale del progetto proposto;

VISTA la lettera del 26 settembre 2007, prot. n. EP/P2007003412, successivamente perfezionata dalle lettere del 28 gennaio 2008, prot. n. EP/P2008000302, e del 12 marzo 2008, prot. n. Enel-PRO-12/03/2008-0005276, con le quali la società proponente ha trasmesso l'autodichiarazione sul valore delle opere da realizzare nonché l'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo dello 0,5 per mille, previsto dall'art.1 comma 110 della legge n. 239/04;

VISTA la nota del 30 luglio 2009, prot. n. DSA-2009-0020629, con la quale il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso il decreto VIA n. 873/2009 (prot. n. DSA-DEC-2009-0000873 del 24 luglio 2009), recante giudizio favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni in merito al progetto di conversione a carbone della centrale di Porto Tolle (RO) presentato dalla società Enel Produzione S.p.A., relativamente a tre delle quattro sezioni esistenti. Costituiscono parte integrante del citato decreto VIA i seguenti atti:

- parere favorevole con prescrizioni n. 285 del 29 aprile 2009 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;
- parere favorevole con prescrizioni n. DG-PAAC-3650 del 16 marzo 2009 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Regione Veneto con Delibera di Giunta Regionale n. 2018 del 7 luglio 2009, recante in allegato il parere n. 244 del 30 giugno 2009 della Commissione Regionale VIA e ritenuta sostitutiva delle precedenti;
- stralcio del verbale della riunione del 9 luglio 2009 del Comitato di Coordinamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, trasmesso alla Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente con nota del 14 luglio 2009, prot. n. CTVA-2009-0002722;

CONSIDERATO che, in riferimento alle relazioni prodotte dai Consulenti Tecnici di Ufficio nominati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, nell'ambito del procedimento penale n. 4163/2007 RG notizie reato Mod 44, la Commissione VIA ha precisato di aver considerato e valutato, nell'ambito del suddetto parere n. 285/2009, le argomentazioni dei CTU stessi e che le principali tematiche sollevate sono state oggetto di ulteriori approfondimenti e della conseguente predisposizione di specifiche prescrizioni. In particolare, le preoccupazioni avanzate dai CTU per il peggioramento della qualità dell'aria nel sito interessato dall'iniziativa sono state oggetto di massima attenzione, anche nella formulazione del quadro prescrittivo;

CONSIDERATO che le principali criticità evidenziate dai CTU della Procura della Repubblica di Rovigo sono state parimenti valutate nel parere n. 244 del 30 giugno 2009 della Commissione Regionale VIA della Regione Veneto, con la proposizione di argomentazioni attinenti agli elementi progettuali e del quadro prescrittivo volti a garantire la compatibilità ambientale del progetto proposto;



VISTA la nota del 23 settembre 2009, prot. n. 0105814, con la quale il competente Ufficio di questa Direzione Generale ha indetto per il giorno 6 ottobre 2009 una riunione informativa della Conferenza di servizi al fine di recepire l'avviso delle Amministrazioni partecipanti al procedimento in merito al decreto VIA n. 873/2009, tenuto conto delle numerose prescrizioni ivi dettate di cui, alcune, da ottemperare prima della riunione conclusiva della Conferenza di servizi;

CONSIDERATO che nella predetta riunione informativa del 6 ottobre 2009 sono stati assunti come propedeutici ed ineludibili, ai fini della convocazione della riunione conclusiva della Conferenza di servizi, i pronunciamenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in merito agli adempimenti di cui al punto B) del decreto VIA, del Ministero dell'Ambiente in merito agli adempimenti di cui al punto D.1) ed alla questione della pericolosità del combustibile, del Comune di Porto Tolle in merito al richiesto ulteriore sviluppo del modello matematico sullo scarico delle acque nella Sacca del Canarin mediante approfondimenti da effettuare in collaborazione con i tecnici del Comune. Nel corso della riunione in parola è stato confermato da parte della società proponente che, nell'ambito del procedimento autorizzativo, non vi è la necessità di attivare un autonomo procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o alla costituzione di servitù per pubblica utilità ai fini dell'occupazione di ulteriori aree, tenuto conto della tipologia dei previsti interventi;

CONSIDERATO che agli esiti della citata riunione informativa del 6 ottobre 2009 sono stati coinvolti nel procedimento autorizzativo la Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, tenuto conto dei rispettivi profili di competenza evidenziati in riunione;

VISTA la lettera del 10 dicembre 2009, prot. n. Enel-PRO-10/12/2009-0046129, con la quale la società proponente ha trasmesso la relazione di ottemperanza alla prescrizione D.1 del decreto VIA n. 873/2009;

VISTA la lettera del 22 dicembre 2009, prot. n. Enel-PRO-22/12/2009-0047866, con la quale la società proponente ha trasmesso la relazione concettuale "concept" del progetto architettonico e di inserimento paesaggistico dell'impianto (prescrizione B.5) e la relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005 (prescrizione B.6);

VISTA la lettera del 22 dicembre 2009, prot. n. Enel-PRO-22/12/2009-0047857, con la quale la società proponente ha trasmesso il "Documento di indirizzo progettuale" per il recupero delle aree Albanella ed ex serbatoi di olio combustibile (prescrizione B.3);

VISTA la nota del 2 febbraio 2010, prot. n. DVA-2010-0002252, con la quale il Ministero dell'Ambiente ha sottoposto alle valutazioni della Commissione VIA la documentazione predisposta dalla società proponente ai fini dell'ottemperanza della prescrizione D.1;

VISTA la nota del 15 marzo 2010, prot. n. 0001917, con la quale il competente Ufficio di questa Direzione Generale, nel trasmettere il resoconto verbale consolidato della riunione del 6 ottobre 2009, ha convocato le Amministrazioni ed Enti partecipanti al procedimento ad una nuova riunione informativa della Conferenza di servizi per il 23 marzo 2010, al fine di monitorare, tra l'altro, lo stato di attuazione degli adempimenti propedeutici alla convocazione della riunione conclusiva della Conferenza di servizi e delle varie procedure in atto connesse all'iter autorizzativo



nonché per l'acquisizione dei pareri di competenza da parte delle Amministrazioni ed Enti coinvolti;

CONSIDERATO che con la relazione istruttoria di cui alla citata nota del 15 marzo 2010 sono stati richiesti al Ministero dell'Ambiente alcuni chiarimenti in merito al quadro prescrittivo recato dal decreto VIA ed è stato proposto all'attenzione della Conferenza un contributo istruttorio, trasmesso tramite e-mail del 16 ottobre 2009 dalla Capitaneria di Porto di Chioggia, contemplante, tra l'altro, la necessità di regolamentare, con Ordinanza della medesima Capitaneria, tutti gli aspetti riconducibili alla sicurezza della navigazione, in analogia a quanto disciplinato con Ordinanza n. 63/2008 per il terminale di rigassificazione della società Adriatic LNG, situato al largo di Porto Levante (RO);

VISTA la lettera del 16 marzo 2010, prot. n. Enel-PRO-16/03/2010-0010258, con la quale la società proponente ha trasmesso alle competenti Amministrazioni la scheda di identificazione del prodotto carbone, ai fini delle valutazioni in merito alla pericolosità del suddetto combustibile;

VISTA la nota del 22 marzo 2010, prot. n. 9241-34.19.04/224, con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha espresso una positiva valutazione in merito alla documentazione predisposta dalla società proponente ai fini dell'ottemperanza degli adempimenti propedeutici alla convocazione della riunione conclusiva della Conferenza di servizi;

CONSIDERATO che nel corso della predetta riunione del 23 marzo 2010 sono stati affrontati, tra l'altro, i seguenti argomenti:

- confronto sull'assetto delle competenze nella complessa materia della navigazione marittima e fluviale e ricognizione degli adempimenti in capo al proponente ai fini delle autorizzazioni, pareri e concessioni da acquisire al riguardo, con particolare riferimento alla Concessione demaniale marittima;
- caratteristiche e modalità del sistema di navigazione e trasporto, e relative opere connesse, che si intende utilizzare, anche in considerazione delle eventuali interferenze che si potrebbero verificare con i traffici marittimi preesistenti;
- questione dell'Osservatorio Ambientale e della gestione e movimentazione dei materiali pulverulenti, per periodi transitori ovvero per esigenze di tipo logistico, alla luce dell'esperienza maturata in occasione della complessa vicenda della centrale di Torrealvaliga Nord;
- acquisizione del parere favorevole del Dip. delle Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, del parere articolato della Provincia di Rovigo, recante alcune richieste, e del parere favorevole della Regione Veneto con deposito agli atti dell'intesa regionale;

CONSIDERATO che nel corso della riunione in parola il rappresentante della Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha manifestato la necessità di acquisire dalla società proponente l'istanza per la Concessione demaniale marittima, al fine di consentire l'espressione del parere di competenza nell'ambito della Conferenza di servizi;



CONSIDERATO, altresì, che in merito all'Osservatorio Ambientale di cui alla prescrizione C.2 del decreto VIA sono stati sottoposti all'attenzione della Conferenza di servizi i seguenti aspetti:

- esigenza di razionalizzare i controlli, specificando le competenze e le funzioni dei soggetti preposti, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio, al fine di evitare sovrapposizioni ed inefficienze;
- opportunità di inserire il Ministero della Salute tra i componenti dell'Osservatorio, tenuto conto delle specifiche competenze in materia di indagine e monitoraggio delle ricadute sulla popolazione;
- oneri di funzionamento a carico di Enel, tenuto conto che tale aspetto investe direttamente la delicata questione della terzietà delle attività di controllo e dei relativi finanziamenti;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 739 del 15 marzo 2010, con la quale la Regione Veneto, nel rispetto e con le prescrizioni di cui al decreto VIA n. 873/2009, ha rilasciato la favorevole intesa regionale ai sensi della legge n. 55/2002, depositata agli atti del procedimento nel corso della predetta riunione;

CONSIDERATO che il resoconto verbale consolidato della riunione informativa della Conferenza di servizi del 23 marzo 2010, comprensivo degli allegati costituenti parte integrante dello stesso, è stato trasmesso a tutte le Amministrazioni ed Enti convocati in riunione con nota prot. n. 0007435, del 17 maggio 2010;

VISTA la nota del 22 marzo 2010, prot. n. TE/P20100003560, con la quale la società TERNA S.p.A. ha comunicato di aver predisposto la soluzione tecnica minima generale (STMG) per la connessione della centrale alla RTN, fornendo il consenso alla diversa potenza di connessione proposta;

VISTA la nota del 26 marzo 2010, prot. n. TR1-RTP/31/7598/1124/2010/CS, con la quale il Comando 1^a Regione Aerea dell'Aeronautica Militare - Reparto Territorio e Patrimonio ha trasmesso Nulla Osta all'esecuzione dell'intervento, relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse;

VISTA la lettera del 1 aprile 2010, prot. n. Enel-PRO-01/04/2010-0012768, con la quale la società proponente, nell'ambito della procedura per il rilascio dell'AIA, ha trasmesso copia del certificato n. 3875 del 18 marzo 2010 che attesta l'attuazione e il mantenimento presso l'organizzazione di un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004;

VISTA la nota del 7 maggio 2010, prot. n. 7230, con la quale la Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in considerazione delle problematiche emerse nel corso delle riunioni informative della Conferenza di servizi in merito alla specifica materia della navigazione marittima e fluviale ed in particolare agli aspetti connessi al trasporto del carbone verso la nave storage e dalla nave storage alla centrale termoelettrica, ha convocato, in coordinamento con questo Ministero, una specifica



riunione per il 20 maggio 2010, richiedendo la partecipazione di tutte le Amministrazioni ed Enti competenti in materia;

CONSIDERATO che il resoconto verbale della citata riunione del 20 maggio 2010, tenutasi presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata trasmessa dal competente Ufficio della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del predetto Dicastero con nota del 15 giugno 2010, prot. n. 9053. Nel corso della suddetta riunione sono stati affrontati i vari aspetti inerenti la navigazione marittima e fluviale a servizio delle attività connesse al funzionamento della centrale nel suo assetto futuro, con particolare riferimento al trasporto del carbone per vie d'acqua. Nel corso della riunione sono state formulate, altresì, apposite indicazioni e prescrizioni alla società proponente in merito alle questioni trattate;

VISTA la nota del 19 maggio 2010, prot. n. 0007181, con la quale il Sindaco del Comune di Porto Tolle ha sollecitato la convocazione della Conferenza di servizi al fine di poter esprimere il proprio parere, riscontrata con nota di questa Amministrazione del 21 maggio 2010, prot. n. 8075;

VISTA la nota del 19 maggio 2010, prot. n. DVA-2010-0012976, con la quale il Ministero dell'Ambiente, in considerazione delle valutazioni espresse dall'ISPRA con la nota in pari data prot. n. 17673, ha disposto che la prescrizione D.1 del decreto VIA sia da ritenersi ottemperata;

VISTA la nota del 31 maggio 2010, prot. n. 34.19.04.-16913, con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nel trasmettere alla Segreteria regionale ambiente e territorio della Regione Veneto chiarimenti in merito agli adempimenti e alle prescrizioni di competenza di cui al decreto VIA n. 873/2009, ha ribadito le proprie positive valutazioni circa gli elementi programmatici ed i criteri contenuti nella documentazione predisposta dalla società proponente e propedeutica all'ottemperanza delle prescrizioni di cui ai punti B.3, B.5 e B.6;

VISTA la lettera del 10 giugno 2010, prot. n. Enel-PRO-10/06/2010-0023353 e la relazione tecnica allegata, con la quale la società proponente ha trasmesso alle competenti Amministrazioni la richiesta di avvio della procedura per il rilascio della Concessione demaniale marittima e contestuale prenotazione delle aree di interesse, al fine di ottenere l'affidamento in concessione degli specchi acquei necessari al posizionamento della nave storage, prevista dagli elaborati progettuali per la logistica del carbone e degli altri materiali di esercizio;

VISTA la nota del 14 giugno 2010, prot. n. 0008362, con la quale il Comune di Porto Tolle, in riscontro alla nota di questa Amministrazione in data 11 giugno 2010, ha espresso il proprio parere favorevole al progetto di trasformazione a carbone della centrale;

VISTA la lettera del 14 giugno 2010, prot. n. Enel-PRO-14/06/2010-0023863, con la quale la società proponente ha trasmesso la nota dell'ENAC del 28 maggio 2010, prot. n. 0053284, inerente le modalità di segnalazione diurna e notturna della ciminiera della centrale;

VISTA la lettera del 15 giugno 2010, prot. n. Enel-PRO-15/06/2010-0024061, e successiva lettera di perfezionamento del 18 giugno 2010, prot. n. Enel-PRO-18/06/2010-0024743, con la quale la società proponente ha ulteriormente trasmesso lo "Studio comparativo tecnico dettagliato delle vie di accesso tramite la laguna di Barbamarco e la Busa di Tramontana" e la domanda di rilascio della Concessione demaniale marittima;



VISTA la nota del 18 giugno 2010, prot. n. 0010193, con la quale il competente Ufficio di questa Amministrazione, a seguito di una ricognizione sullo stato di attuazione degli adempimenti propedeutici stabiliti nel corso dell'iter istruttorio, ha convocato le Amministrazioni ed Enti partecipanti al procedimento alla riunione conclusiva della Conferenza di servizi per il giorno 1 luglio 2010. In allegato alla suddetta nota di convocazione sono stati trasmessi il resoconto verbale della riunione del 20 maggio 2010 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la richiesta per il rilascio della Concessione demaniale marittima presentata dalla società proponente;

VISTA la lettera del 22 giugno 2010, prot. n. Enel-PRO-22/06/2010-0025151, con la quale la società proponente, nel trasmettere al Ministero dell'Interno la relazione preliminare antincendio, già trasmessa al Comando Provinciale di Rovigo il 17 giugno 2010, ha evidenziato che l'impianto in oggetto ricade nel caso "sub. A" della Circolare DCPST/A4/00222/RA/84 del Ministero dell'Interno del 4 giugno 2002, essendo il sito della centrale termoelettrica non ricadente in aree di attività a rischio di incidente rilevante soggetta agli obblighi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334/99;

VISTA la nota del 23 giugno 2010, prot. n. 0010375, con la quale il competente Ufficio di questa Amministrazione, in relazione all'impossibilità di rendere il parere di competenza nei tempi indicati, evidenziata dalla Direzione generale per i porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con e-mail del 21 giugno 2010, ha specificato che il parere di competenza in merito alla richiesta di Concessione demaniale marittima potrà essere acquisito agli atti del procedimento anche a perfezionamento dei lavori della Conferenza di servizi, purché prima dell'emissione del decreto di autorizzazione unica;

VISTA la nota del 29 giugno 2010, prot. n. 0007892, con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo ha espresso il proprio parere di conformità sul progetto preliminare presentato dalla società, riservandosi di completare l'esame del progetto al momento della presentazione del progetto di dettaglio e degli elaborati richiamati nella citata nota. Il Comando ha informato, altresì, che, ai soli fini antincendio, il parere di cui alla predetta nota non equivale all'autorizzazione necessaria per l'esercizio dell'attività, che resta subordinato all'acquisizione del parere di conformità per i progetti sopraccitati e all'effettivo rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi;

VISTO il verbale della riunione conclusiva della Conferenza di servizi del 1 luglio 2010, dal quale emerge che al termine della seduta sono state assunte le determinazioni in merito al progetto proposto dalla società Enel Produzione S.p.A. sulla base delle posizioni prevalenti, risultando contraria la sola posizione della Regione Emilia Romagna;

VISTA la nota del 12 luglio 2010, prot. n. 0010706, con la quale il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno-Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ha espresso il proprio parere favorevole sul progetto proposto, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo con la sopra richiamata nota prot. n. 7892 del 29 giugno 2010;



VISTA la nota del 23 luglio 2010, prot. n. PG.2010.0189004, con la quale la Regione Emilia Romagna ha trasmesso, ai sensi della legge n. 55/2002 e s.m.i., il proprio parere negativo relativamente al progetto presentato, espresso con Deliberazione della Giunta Regionale n. 880 del 28 giugno 2010. La suddetta Deliberazione rinvia, nel merito, alle motivazioni riportate nella precedente Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 368/2007, trasmessa al Ministero dell'Ambiente in occasione della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale;

CONSIDERATO che le motivazioni espresse a sostegno del suddetto parere negativo della Regione Emilia Romagna risultano superate dal parere della Commissione VIA n. 285 del 29 aprile 2009 e successivo decreto VIA n. 873/2009;

VISTA la nota del 3 agosto 2010, prot. n. 0013282, con la quale il competente Ufficio di questa Amministrazione ha richiesto alla Capitaneria di Porto di Chioggia una informativa sullo stato del procedimento di rispettiva competenza, nell'ambito della procedura per il rilascio della Concessione demaniale marittima, con particolare riferimento alla verifica della sussistenza di precedenti istanze di concessione e/o concessioni demaniali in essere, sulle aree e specchi acquei individuati dalla società proponente per la realizzazione e gestione delle opere connesse alla centrale termoelettrica nella futura configurazione con alimentazione a carbone;

CONSIDERATO che il resoconto verbale consolidato della riunione conclusiva della Conferenza di servizi del 1 luglio 2010, comprensivo degli allegati costituenti parte integrante dello stesso, è stato trasmesso a tutte le Amministrazioni ed Enti convocati in riunione con nota prot. n. 0013561, del 6 agosto 2010;

VISTA la nota dell'11 agosto 2010, prot. n. DVA-2010-0020007, con la quale il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso i chiarimenti e i contributi istruttori in merito al quadro prescrittivo del decreto VIA, richiesti nel corso del procedimento autorizzativo. In allegato alla suddetta nota è stato trasmesso il Parere n. 494 del 29 luglio 2010 della Commissione VIA, nel quale viene superata, tra l'altro, la questione della pericolosità del carbone per quanto attiene agli effetti sull'ambiente;

VISTA la nota del 27 agosto 2010, prot. n. DVA-2010-0020524, con la quale il Ministero dell'Ambiente ha richiesto all'ARPA Veneto e all'ARPA Emilia Romagna di comunicare l'esito delle proprie valutazioni in merito alla proposta di piano presentata dalla società in ottemperanza alla prescrizione A.15 del decreto VIA;

VISTE le Sentenze del TAR Lazio n. 32176/2010 dell'8 settembre 2010 e n. 32824/2010 del 14 ottobre 2010 relative ai ricorsi presentati rispettivamente dal Comune di Rosolina (RO) e dall'Associazione tra Agenzie d'affari in mediazioni turistiche e di viaggi - ASSAGAIME di Rosolina + altri, volti all'annullamento del positivo decreto di compatibilità ambientale rilasciato dal Ministero dell'Ambiente, con le quali il predetto Collegio ha rigettato nel merito, tra le altre, le doglianze attoree in merito all'incompatibilità dell'applicazione del D.L. n. 5/2009 con i dettami dell'art. 30 della L.R. Veneto n. 36/1997, alla incompetenza del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al rilascio del richiamato provvedimento e, da ultimo, al gravame relativo all'illegittima inadeguatezza della valutazione di incidenza dell'impianto energetico sulle



aree protette Sito di interesse comunitario-SIC "Delta del Po" e Zona di protezione speciale-ZPS "Delta del Po";

VISTE le note dell'8 e del 22 settembre 2010, prot. n. 05.03.08 23188 e 05.03.08 29625, con la quale la Capitaneria di Porto di Chioggia, con riferimento all'affissione all'albo dei Comuni di Porto Tolle (RO) e di Porto Viro (RO) dell'avviso relativo all'istanza di Concessione demaniale marittima, ha trasmesso informazioni in merito alle osservazioni pervenute;

VISTA la lettera del 14 settembre 2010, prot. n. Enel-PRO-14/09/2010-0037130, con la quale la società proponente, in riscontro alla citata nota dell'8 settembre 2010 della Capitaneria di Porto di Chioggia, ha fornito proprie controdeduzioni sulle questioni sollevate, in particolare per quanto attiene al coinvolgimento delle associazioni di categoria del settore della pesca durante le varie fasi ed attività connesse all'iter autorizzativo;

VISTA la nota del 27 settembre 2010, prot. n. M-TRA/PORTI/12658, acquisita al protocollo della scrivente Amministrazione il 7 ottobre 2010 con n. 0017782, con la quale il competente Ufficio della Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso, per opportuna conoscenza e senza esprimere valutazioni nel merito, il parere negativo della Provincia di Rovigo nell'ambito della procedura finalizzata al rilascio della Concessione demaniale marittima. In allegato alla suddetta nota è stata trasmessa la Deliberazione n. 229 del 2 settembre 2010 della Giunta Provinciale di Rovigo recante "*Osservazioni all'istanza di concessione demaniale marittima dell'Enel Produzione S.p.A. di due specchi d'acqua al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Chioggia di cui all'avviso pubblico del 19 agosto 2010*";

VISTA la nota del 2 novembre 2010, prot. n. 05.03.08 28379, con la quale la Capitaneria di Porto di Chioggia, decorso il termine per la presentazione di osservazioni all'avviso pubblico del 19 agosto 2010, ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio della Concessione demaniale marittima nell'ambito della procedura di rispettiva competenza, nel corso della quale, tra l'altro, sono state oggetto di valutazione le possibili interferenze con le attività connesse al settore della pesca nell'area di interesse ed è stato verificato che non risultano presentate altre istanze di concessione nella zona degli specchi acquei di cui alla richiesta della società;

VISTA la lettera del 24 novembre 2010, prot. n. Enel-PRO-24/11/2010-0048762, con la quale la società proponente, in riscontro alla nota del 23 novembre 2010 inviata via e-mail da parte del competente Ufficio di questa Amministrazione, ha fornito una stima aggiornata sulla tempistica per la realizzazione dei nuovi impianti produttivi nel futuro assetto con alimentazione a carbone;

VISTA la nota del 1 dicembre 2010, prot. n. 05.03.08/30888, con la quale la Capitaneria di Porto di Chioggia ha indetto una Conferenza di servizi per il giorno 14 dicembre 2010 in relazione all'istanza di Concessione demaniale marittima presentata dalla società Enel Produzione S.p.A.;

VISTA la nota del 23 dicembre 2010, prot. n. M-TRA/PORTI/17139, con la quale il Direttore Generale della Direzione generale per i porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, facendo riferimento alle risultanze della citata riunione della Conferenza di servizi del 14 dicembre 2010, il cui verbale è stato trasmesso dalla Capitaneria di Porto di Chioggia con nota



n. 05.03.08/32432 del 20 dicembre 2010, ha espresso parere favorevole di massima al rilascio della concessione demaniale delle aree richieste dalla società Enel Produzione S.p.A.;

RITENUTO di aver acquisito sufficienti elementi in merito al richiesto supplemento istruttorio in materia di Concessione demaniale marittima, tenuto conto del citato parere favorevole della Direzione generale per i porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di quanto condiviso dalle Autorità Marittime e Portuali nel corso della riunione conclusiva della Conferenza di servizi;

VISTA la nota del 12 novembre 2010, prot. n. DVA-2010-0027527, con la quale il Ministero dell'Ambiente, nel convocare per il giorno 25 novembre 2010 la riunione iniziale della Conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per la centrale termoelettrica di Porto Tolle, ha trasmesso, per le valutazioni di competenza della Conferenza, il parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione IPPC e il Piano di monitoraggio e controllo redatto dall'ISPRA;

VISTA la nota del 23 novembre 2010, prot. n. DVA-2010-0028426, con la quale il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso la nota prot. n. CIPPC-00-2010-0002333 del 23 novembre 2010 del Presidente della Commissione IPPC recante proposte di modifica del parere istruttorio conclusivo, già diffuso con la citata nota di convocazione del 12 novembre 2010;

VISTA la lettera del 23 novembre 2010, prot. n. Enel-PRO-23/11/2010-0048368, con la quale la società proponente ha inviato proprie osservazioni al parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione IPPC e al Piano di monitoraggio e controllo redatto dall'ISPRA, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'AIA;

VISTA la corrispondenza intercorsa in relazione al procedimento per il rilascio dell'AIA, con particolare riferimento alla richiesta di convocazione di una nuova riunione della Conferenza di servizi per i necessari approfondimenti, anche relativamente agli aspetti segnalati alla società TERNA S.p.A.;

VISTA la nota del 3 dicembre 2010, prot. n. 0023428, con la quale il competente Ufficio di questa Amministrazione, nel trasmettere al Ministero dell'Ambiente la citata nota del 1 dicembre 2010, ha richiesto, tra l'altro, la convocazione di una ulteriore riunione della Conferenza di servizi per il rilascio dell'AIA, al fine di poter valutare con le altre Amministrazioni interessate le risultanze dei richiesti approfondimenti;

VISTA la lettera del 3 dicembre 2010, prot. n. Enel-PRO-03/12/2010-0050379, con la quale la società proponente ha trasmesso proprie osservazioni in relazione alle proposte di modifica del parere istruttorio della Commissione IPPC, di cui alla citata nota del Ministero dell'Ambiente del 23 novembre 2010;

VISTA la nota del 6 dicembre 2010, prot. n. TE/P20100016982, con la quale la società TERNA, in riscontro alla citata nota del 1 dicembre 2010 di questo Ministero, ha evidenziato la necessità di un periodo di tempo di almeno 4 settimane per fornire una valutazione completa;

VISTA la nota del 10 dicembre 2010, prot. n. DVA-2010-0030039, con la quale il Ministero dell'Ambiente ha, tra l'altro, condiviso l'opportunità di convocare una seconda riunione



della Conferenza di servizi per il rilascio dell'AIA nel mese di gennaio 2011, al fine di consentire un approfondimento in merito alle questioni sollevate;

CONSIDERATO che gli impegni assunti con la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra la Regione Veneto ed Enel S.p.A., di cui all'Allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 687 del 9 marzo 2010, dovranno essere attuati nel rispetto delle prescrizioni formulate nel corso della procedura per la verifica dell'impatto ambientale e delle ulteriori prescrizioni e indicazioni apposte nel corso del procedimento finalizzato al rilascio del decreto di autorizzazione unica;

VISTA la nota di sintesi di TERNA "Dati statistici sull'energia elettrica in Italia - anno 2009", da cui si evince per la Regione Veneto un deficit della produzione rispetto al fabbisogno pari al 50,5%;

CONSIDERATO che la tematica delle compensazioni, pur emersa nel corso delle riunioni della Conferenza di servizi, esula dalle finalità del procedimento unico condotto ai sensi della legge n. 55/2002;

CONSIDERATO che, nel corso del procedimento autorizzativo, da parte della Amministrazione procedente è stato rivolto l'invito alle competenti Amministrazioni ad apporre, qualora ne dovesse emergere la necessità, specifiche prescrizioni da recepire nel decreto di autorizzazione unica, ad integrazione di quelle formulate nel corso del procedimento di VIA;

CONSIDERATO che i contributi istruttori nonché i pareri di competenza acquisiti agli atti del procedimento successivamente alla conclusione dei lavori della Conferenza di servizi, come peraltro prospettato in occasione della riunione conclusiva del 1 luglio 2010, non comportano modifiche al progetto esaminato né introducono elementi di novità tali da richiedere una ulteriore valutazione da parte della Conferenza medesima;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della legge n. 241/1990, si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione, regolarmente convocata, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 55/2002, l'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio e che, ai sensi del medesimo comma, l'autorizzazione unica ministeriale viene rilasciata d'intesa con la Regione interessata;

CONSIDERATA la qualificazione giuridica "forte" dell'intesa richiesta alla Regione, sancita dalla Sentenza n. 6 del 2004 della Corte Costituzionale;

CONSIDERATA la determinazione conclusiva del procedimento (N° 55/01/2011 DTM) adottata dall'Ufficio procedente di questa Amministrazione in data 3 gennaio 2011, con la quale, valutate le specifiche risultanze della Conferenza di servizi, tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in tale sede, visto il giudizio positivo di compatibilità ambientale e acquisita l'intesa della Regione Veneto, è stata adottata la determinazione favorevole;



CONSIDERATO che l'opera prevista dalla presente autorizzazione è da intendersi a tutti gli effetti quale "opera privata di pubblica utilità", essendo tutti i relativi costi di realizzazione imputati solo ed esclusivamente al soggetto proponente;

CONSIDERATO che l'autorizzazione unica rilasciata ai sensi della legge n. 55/2002 sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, costituendo titolo a realizzare l'impianto in conformità al progetto preliminare approvato e che non possono essere ricompresi nel predetto titolo abilitativo quegli ulteriori atti conseguenti alle attività di verifica e controllo, previste dalla normativa vigente, che intervengono ad infrastruttura energetica completata;

CONSIDERATO che la società proponente potrà disporre degli specchi acquei richiesti, soltanto a seguito del rilascio della Concessione demaniale marittima;

RITENUTO necessario apporre specifiche prescrizioni inerenti la realizzazione del progetto proposto;

RITENUTO, pertanto, favorevolmente concluso il procedimento amministrativo e, quindi, di poter adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi della legge n. 55/2002 e s.m.i., alle condizioni sopra evidenziate:

DECRETA

Art. 1

La società Enel Produzione S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita, n. 125, 00198 - Roma, C.F. e P.I. 05617841001, è autorizzata alla realizzazione del progetto di conversione della esistente centrale termoelettrica nel Comune di Porto Tolle (RO), alimentata ad olio combustibile, nella configurazione con alimentazione a carbone e biomasse vergini in co-combustione con il carbone, nella misura massima del 5% quale apporto calorifico su due delle tre sezioni previste dal progetto: potenza elettrica lorda nominale pari a 1980 MW e potenza termica pari a 4265 MW. La società Enel Produzione S.p.A. è autorizzata, altresì, alla realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio della centrale termoelettrica, tra cui, in particolare, l'ampliamento della darsena di centrale e il sistema per la logistica del carbone e degli altri materiali di esercizio, da intendersi a servizio esclusivo della centrale termoelettrica di Porto Tolle.

Art. 2

I lavori di realizzazione delle opere autorizzate hanno inizio entro il termine previsto dall'art. 1-quater della legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i..

La prima sezione della centrale, nel suo assetto futuro, deve essere messa in esercizio, ai sensi dell'art. 23, comma 5, lettera a), della legge n. 51/2006, entro 50 mesi a partire dalla



succitata data di inizio lavori. Per la messa in esercizio delle altre due sezioni è previsto un passo temporale pari a 10 mesi.

La società deve inviare preventiva comunicazione della data di inizio lavori nonché delle date di messa in esercizio delle sezioni termoelettriche della centrale al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al Ministero della Salute, all'ISPRA, all'ARPA Veneto, alla società TERNA S.p.A. nonché alla Regione Veneto, alla Provincia di Rovigo e al Comune di Porto Tolle, dando specifica evidenza dell'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 3, propedeutiche a ciascuna delle sopra menzionate fasi.

La società deve inviare, altresì, alle predette Amministrazioni la preventiva comunicazione delle date di entrata in esercizio delle sezioni termoelettriche della centrale, conseguente alle fasi di avviamento e di collaudo delle sezioni medesime.

Eventuali variazioni del programma realizzativo, a fronte di motivati ritardi, sono autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.

La realizzazione delle opere oggetto del presente decreto dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, quale risultante dalla procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale, dal procedimento istruttorio condotto in Conferenza di servizi nonché dalle prescrizioni di cui all'art. 3 del presente provvedimento.

Qualora dovesse rendersi necessario apportare varianti al progetto approvato, anche in corso d'opera, la società Enel Produzione S.p.A. dovrà presentare apposita domanda al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al fine di attivare, tra l'altro, la prescritta procedura per la verifica di assoggettabilità a VIA.

Art. 3

L'Enel Produzione S.p.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni a carico del proponente riportate in Allegato, formulate nel corso del procedimento dalle competenti Amministrazioni, le quali, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica diretta del loro corretto adempimento nonché a provvedere ai conseguenti controlli. Il suddetto Allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

Restano comunque ferme tutte le prescrizioni e indicazioni, anche non ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati, acquisiti nell'ambito del procedimento e dettati dalle Amministrazioni rispettivamente competenti, cui attiene la relativa verifica di ottemperanza.

Gli esiti finali della verifica di ottemperanza dovranno essere comunicati anche al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.

A tal fine, sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, allo scadere di ogni semestre solare ed entro il termine dei successivi 30 giorni, la società Enel Produzione S.p.A. deve trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica



nonché al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al Ministero della Salute, all'ISPRA, all'ARPA Veneto, alla Regione Veneto, alla Provincia di Rovigo e al Comune di Porto Tolle, un rapporto concernente lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione delle opere autorizzate nonché lo stato dell'ottemperanza delle menzionate prescrizioni, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale.

Relativamente alle fasi di esercizio la società Enel Produzione S.p.A. deve attenersi a quanto disposto con il successivo art. 4.

Art. 4

Per quanto riguarda gli aspetti connessi all'esercizio della centrale nel suo futuro assetto, la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni che saranno apposte nell'ambito del procedimento in corso presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, disciplinanti l'esercizio delle sezioni termoelettriche a partire dalla data di messa in esercizio di cui al precedente art 2.

Resta inteso che il soggetto titolare della predetta autorizzazione dovrà comunicare all'autorità competente, ai sensi dell'art. 269, comma 6 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a dieci giorni, decorrenti dalla data di messa a regime delle sezioni termoelettriche nel futuro assetto con alimentazione a carbone, secondo la tempistica e le modalità stabilite dalla medesima autorità ambientale.

Art. 5

Il presente decreto sarà reso pubblico sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.sviluppoeconomico.gov.it>).

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della L. n. 99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, unitamente ad un estratto della V.I.A., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni), pubblicazione da effettuarsi a cura della società autorizzata entro sei mesi dalla data di ricevimento del presente atto.

Roma, li

- 5 GEN. 2011

IL DIRETTORE GENERALE
(Dot.ssa Rosaria Romano)

Rosaria Romano



ALLEGATO (parte integrante e sostanziale del decreto N° 55/01/2011)

- Prescrizioni formulate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare contenute nel decreto prot. n. DSA-DEC-2009-0000873, del 24 luglio 2009, citato nelle premesse (da integrare con quanto riportato nei successivi due paragrafi):

A) Prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA VAS di cui al parere n. 285 del 29.04.2009

- A.1) Le condizioni di normale funzionamento, rappresentate da condizioni di esercizio standard con O₂ al 6%, sono fissate in 6500 ore/anno equivalenti al carico nominale continuo calcolato nei limiti di funzionamento dell'impianto compreso tra il minimo tecnico ed il carico massimo di punta.
- A.2) Le emissioni massiche annue totali dell'intero impianto in condizioni di normale funzionamento dovranno rispettare i seguenti limiti:

Sostanza	Limiti Emissioni annuali [tonn/anno]
SO ₂	2100
NO _x	3450
polveri	260
CO	5850
NH ₃	390

- A.3) Le concentrazioni dei principali inquinanti calcolate come media giornaliera in condizioni di normale funzionamento, non dovranno superare i seguenti valori:

Sostanza	Concentrazioni limite massime basate su medie giornaliere in condizioni di normale funzionamento [mg/Nm ³]
SO ₂	80
NO _x	90
polveri	10
CO	120
NH ₃	5



- i limiti di cui sopra si intendono rispettati se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25;
- A.4) Per quanto riguarda il valore limite di emissioni di metalli e loro composti, espressi in mg/Nm³ con tenore di O₂ al 6% dovranno essere rispettati i parametri previsti per impianti con potenza termica superiore a 100 MW così come stabilito dalla sezione VI della Parte II dell'Allegato II alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- A.5) Per gli altri inquinanti organici e le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, valgono i limiti di cui ai punti 1.1 ed 1.2 della parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- A.6) Il carbone utilizzato dovrà avere un contenuto di zolfo inferiore all'1%;
- A.7) Per quanto riguarda l'eventuale opzione di utilizzo di combustibile di CDR inserito dalla Regione Veneto nel quadro prescrittivo del proprio parere, tale opzione è esclusa mancando qualunque elemento informativo al riguardo;
- A.8) E' autorizzato un utilizzo di biomassa con il limite superiore del 5% quale apporto calorifico previa la presentazione di un piano per il monitoraggio delle emissioni connesse all'approvvigionamento e il relativo studio;
- A.9) Le biomasse da utilizzare in co-combustione con il carbone devono essere di tipo solido e costituite da vegetali cosiddetti vergini, ovvero esenti da colle, impregnanti, plastiche ed altri materiali estranei, così come individuati alla Parte V del D.Lgs. 152/06 di cui all'Allegato X Disciplina dei combustibili, parte II, sezione 4, lett. a,b,c,d,e con esclusione delle lettere f e g.;
- A.10) Per l'abbattimento del Hg volatile e degli altri volatili dovrà essere predisposto un progetto sperimentale, prima dell'entrata in esercizio della Centrale, per il trattamento dei fumi che preveda tecnologie per l'abbattimento di detti composti da sottoporre a verifica di ottemperanza presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- A.11) L'efficienza garantita dei filtri a manica installati per l'abbattimento delle polveri deve essere superiore al 99,95%. Inoltre per garantire nel tempo la massima efficacia ed efficienza dei filtri a manica per l'abbattimento delle polveri e garantire la costanza dei valori di progetto della concentrazione della polvere nei fumi, dovrà essere predisposto un protocollo di gestione e manutenzione programmata degli stessi, da concordare con ARPAV prima dell'entrata in esercizio, che preveda anche un presidio con personale dell'Agenzia che supervisionerà tutte le operazioni di manutenzione che saranno opportunamente definite con oneri a carico di ENEL. Entro 2 anni dall'avvio dell'esercizio ordinario della Centrale, il proponente dovrà presentare un progetto che, prevedendo l'impiego delle migliori tecnologie disponibili, possa dimostrare la possibilità che la concentrazione delle polveri nei fumi in uscita non superi il valore di 7 mg/Nm³ come media giornaliera;



- A.12) Entro 2 anni dall'avvio dell'esercizio ordinario della Centrale, il proponente dovrà presentare un progetto che, prevedendo l'impiego delle migliori tecnologie disponibili, possa dimostrare la possibilità che la concentrazione delle CO nei fumi in uscita non superi il valore di 100 mg/Nm³ come media giornaliera;
- A.13) Entro 2 anni dall'avvio dell'esercizio ordinario della Centrale, il proponente dovrà presentare un progetto che, prevedendo l'impiego delle migliori tecnologie disponibili, possa dimostrare la possibilità che la concentrazione degli NO_x nei fumi in uscita non superi il valore di 80 mg/Nm³ come media giornaliera;
- A.14) Per garantire nel tempo l'efficienza nella rimozione degli ossidi di zolfo nell'impianto DESO_x, dovrà essere predisposto un protocollo di controllo e manutenzione programmata da concordare con ARPAV prima dell'entrata in esercizio, che preveda anche un presidio con personale dell'Agenzia, con oneri a carico di ENEL, che supervisionerà al conseguimento di buone percentuali di conversione attraverso l'ottimizzazione della fluidodinamica delle aree di contatto tra fumi e aerosol di calcare;
- A.15) Il proponente, al fine di fornire le informazioni necessarie ad ARPA Veneto ed ARPA Emilia Romagna per l'attuazione dell'adeguamento alla Direttiva Comunitaria 2008/50/CE del 21/05/2008, pubblicata sulla GUCE del 1.06.2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che aggiorna il quadro normativo in materia e introduce valori obiettivo al 2010 e valori limite al 2015 di concentrazione per il PM_{2,5}; dovrà, in accordo con ARPA Veneto ed ARPA Emilia Romagna, predisporre un progetto di monitoraggio del PM_{2,5} prima dell'entrata in esercizio, e successivamente attuarne i rilevamenti all'emissione e in ricaduta con le tecniche ed i mezzi necessari, quale contributo informativo per il rilevamento sul triennio 2009 - 2011 dei valori della concentrazione media per il rispetto del limite al 2015 di 25 microgrammi in siti di fondo urbano;
- A.16) Fatto salvo quanto verrà eventualmente prescritto in sede di Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs n. 59 del 18.2.2005 in relazione alle migliori tecnologie disponibili finalizzate ad eliminare o ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, nel corso dell'esercizio, il Proponente dovrà impegnarsi ad adeguare i sistemi di combustione e di abbattimento delle emissioni in atmosfera alle migliori tecnologie che si renderanno disponibili ai fini della riduzione delle emissioni degli ossidi di azoto, anche in funzione della riduzione della produzione di particolato fine secondario;
- A.17) Dovrà essere presentato a cura del proponente un piano dettagliato per il monitoraggio delle emissioni e delle ricadute al suolo e per il biomonitoraggio integrato ed avanzato con biosensori attivi e passivi sia terrestri per la qualità dell'aria con l'uso di norme consolidate come quelle delle VDI tedesche. Tale piano dovrà dettagliare le sostanze misurate, la frequenza e, nel caso delle misure di concentrazione al suolo, anche la posizione delle postazioni, oltre ad eventuali ulteriori specificazioni in merito. Tale piano dovrà essere concordato con ISPRA e ARPA Veneto, prima dell'inizio dei lavori, e sarà comunicato al Ministero



dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed alla Regione; detto monitoraggio dovrà iniziare prima della fase di cantiere e protrarsi per una durata almeno decennale;

- A.18) Il proponente dovrà impegnarsi a svolgere campagne annuali di monitoraggio di microinquinanti, le cui modalità dovranno essere concordate con ARPA Veneto ed ARPA Emilia Romagna ed i risultati dovranno essere trasmessi alle Regioni Veneto ed Emilia Romagna, nonché al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- A.19) Prima dell'entrata in esercizio il proponente dovrà predisporre, in accordo con ARPAV, un progetto e successivamente attuare l'aggiornamento e l'integrazione della strumentazione della esistente RRQA in modo da rilevare in tutte le postazioni PM10, SO₂, NO_x, CO e Ozono; dovrà essere prevista la ricollocazione della postazione n. 4 da Massenzatica a Boccasette; dovrà essere concordata, con ARPA Veneto, l'aggiunta di una postazione di misura delle polveri nell'area delle banchine carbone e calcare/gessi/ceneri per la caratterizzazione dell'impatto sulla qualità dell'aria derivante dalle attività di movimentazione dei prodotti in fase di esercizio, dovrà essere inoltre concordato con ARPA Veneto la scelta tra gli otto punti già contemplati dalla rete di monitoraggio proposta, di due siti attrezzati, ovvero di Sistemi per il monitoraggio del PM10 su base giornaliera dotati di sistema per il recupero dei filtri giornalieri, su cui effettuare analisi chimica (anioni e cationi ed elementi di traccia, eventualmente IPA e diossine) a cadenza settimanale e per tutto l'anno;
- A.20) Pur avendo presente il limitato apporto della centrale ai fenomeni di superamento dei limiti di qualità dell'aria, in applicazione del principio di precauzione dettato in materia ambientale dal combinato disposto dall'art. 3 bis 1° comma e 3 ter 1° comma del D. lgs. 152/06, prima dell'avvio della centrale dovrà essere stipulato un Protocollo Operativo tra Regione Veneto, ARPA Veneto ed il Proponente finalizzato alla definizione di procedure, tempi e modalità per la limitazione del funzionamento della centrale in caso di superamento del limite normativo per le polveri fini oltre i 35 gg/annui. I superamenti saranno riferiti alla misurazione di una centralina dedicata, posizionata nel punto di massima ricaduta calcolato attraverso un modello matematico di diffusione degli inquinanti in atmosfera, i cui costi di acquisizione, messa in opera e gestione dovranno essere a carico del Proponente, secondo quanto stabilito dal Protocollo Operativo. Il Proponente dovrà ratificare il Protocollo Operativo prima dell'avvio della Centrale. Il medesimo Protocollo Operativo dovrà regolamentare il rilevamento dell'Ozono e le procedure, tempi e modalità per la limitazione del funzionamento della centrale in caso di superamento della soglia di allarme di cui al D.Lgs. 21/5/2004 n.183, salve restando le azioni di competenza della pubblica amministrazione a cui compete l'approvazione dei "Piani d'azione a breve termine" di cui all'art. 24 della Direttiva 2008/50/CE, nei quali dovranno essere previsti provvedimenti efficaci per limitare e se necessario sospendere le attività che contribuiscono direttamente al superamento dei valori limite di cui all'Allegato XI della citata direttiva nel caso si verificano i superamenti dei limiti di qualità dell'aria per i vari inquinanti (NO_x, SO₂, PM10, Ozono);



- A.21) Ai fini della diminuzione del rilascio di CO₂ in atmosfera, il proponente dovrà inserire la centrale di Porto Tolle all'interno della sperimentazione già in atto nella Centrale di Brindisi per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica (CCS - Carbon Capture and Storage) e sei mesi prima dell'avvio dell'impianto, di concerto con le amministrazioni locali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli istituti di ricerca scientifica, dovrà realizzare una struttura di ricerca specialistica finalizzata allo sviluppo di tecnologie mirate al settore energetico, con particolare riferimento all'abbattimento delle emissioni inquinanti e della CO₂ in atmosfera. In tal senso il lay out della centrale nel nuovo assetto a carbone dovrà consentire la realizzazione di un impianto per la cattura anche parziale della CO₂, che dovrà essere realizzato non appena i risultati scientifici del centro di ricerca e le tecnologie disponibili lo permettano, previa valutazione dell'impatto ambientale;
- A.22) Relativamente ai nuovi scarichi della salamoia, dovrà essere acquisito prima della fase di esercizio un parere ISPRA in relazione alle eventuali modificazioni dell'equilibrio acqua dolce /acqua salata, dell'area Deltizia;
- A.23) Ciascuna unità dovrà essere dotata di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni al camino per Ossigeno in eccesso, NO_x, CO, SO₂, NH₃ e Polveri i segnali di misura saranno elaborati, registrati, archiviati e resi disponibili anche in formato elettronico alle Autorità di controllo secondo un protocollo da concordare, prima dell'entrata in esercizio, con le medesime Autorità che preveda anche le modalità di segnalazione, ai competenti organi di vigilanza, delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di emissione e gli interventi da attuarsi in tali circostanze;
- A.24) Dovranno essere adottati opportuni sistemi che limitino la diffusione delle polveri di carbone nella fase di approvvigionamento e movimentazione a terra;
- A.25) Per la movimentazione delle merci da e per la centrale, in esercizio ordinario, dovrà essere utilizzata la Busa di Tramontana; solo in caso di condizioni meteorologiche avverse potrà essere utilizzato l'accesso tramite Po di Levante. Dovranno essere realizzate tutte le opere necessarie a rendere navigabile, per le esigenze previste, la Busa di Tramontana. Contestualmente dovrà essere avviato un programma di monitoraggio della variazione della profondità dei fondali dovuta ai fenomeni di insabbiamento ai fini della verifica della bontà della soluzione, ovvero della necessità di individuare alternative economicamente praticabili. Tutte le attività sopra esposte dovranno essere realizzate coordinandosi con l'Autorità di Bacino del Fiume Po. Dovrà essere predisposto uno studio, che presti particolare attenzione alle eventuali modificazioni della morfodinamica costiera del delta in relazione alla installazione di eventuali opere di difesa provvisorie della parte a mare della Busa di Tramontana; qualora i risultati dello studio lo consentano, dovrà essere presentato un progetto alle Autorità competenti ai fini della realizzazione delle opere finalizzate all'utilizzo esclusivo della Busa di Tramontana;
- A.26) Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il proponente dovrà predisporre un progetto di monitoraggio, da concordarsi con Regione Veneto e ARPA Veneto, supportato da modelli predittivi di dispersione che tengano conto del contributo degli



inquinanti e dell'aerosol secondario prodotti dalle emissioni dei motori delle chiatte addette al carico scarico carbone e rifiuti della centrale, in particolare su ecosistemi e biodiversità. I risultati del piano di Monitoraggio dovranno essere trasmessi dal Proponente all'ARPA Veneto con cadenza almeno triennale;

- A.27) Prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere effettuata la preventiva caratterizzazione fisico-chimico-biologica, ecotossicologica e geochimica dei sedimenti dragati o escavati nell'ambito dei lavori di realizzazione della nuova darsena, ai sensi del D.M. 24.1.1996 e in base ai criteri previsti nel Quaderno ICRAM 2006 "Aspetti tecnico-scientifici per la salvaguardia ambientale nelle attività di movimentazione dei fondali marini-Dragaggi portuali" e delle Leggi Regionali dovranno essere stabilite in accordo con ARPA Veneto le modalità più idonee per la gestione dei sedimenti derivanti dai dragaggi, favorendo il loro riutilizzo in situ per la realizzazione delle opere ed ex situ per il ripascimento dei litorali; la caratterizzazione dei sedimenti dovrà essere effettuata, preliminarmente e in corso d'opera, anche sull'eventuale area di trasporto e sull'eventuale area di ripascimento e ripetuta ad ogni eventuale successivo intervento di dragaggio. Qualora parte o tutto il materiale derivante dai dragaggi non risultasse idoneo ad alcun tipo di riutilizzo, né al conferimento in vasca di colmata, esso dovrà essere avviato ad idoneo impianto di smaltimento, concordando con ARPA Veneto le modalità di stoccaggio temporaneo dei materiali e di trasporto presso i siti di allocazione definitiva, comprensive degli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza delle operazioni di stoccaggio e di trasporto in relazione alla dispersione dei materiali nell'ambiente previsti dalle normative vigenti;
- A.28) Relativamente alla realizzazione dei nuovi banchinamenti, qualora le zone interessate presentino valori di inquinanti superiori a quelli riportati nella colonna B dell'allegato 5, parte IV del D.Lgs. 152/06, si ritiene necessario che il proponente attivi le procedure previste al titolo V della parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i., "bonifica dei siti contaminati";
- A.29) Le chiatte fluvio-marine utilizzate per la navigazione da e verso la centrale dovranno:
- a. essere del tipo auto propulsivo e progettate ad hoc per rispettare:
 - contenimento della polverosità legata al carbone durante il trasporto,
 - limiti di pescaggio massimo di 2,5 m,
 - standard costruttivi conformi alle più recenti Convenzioni, norme, regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione degli inquinamenti a mare dell'I.M.O. (International Maritime Organization);
 - b. essere dotate di silenziatori per il contenimento delle emissioni sonore e di motori diesel conformi ai requisiti di omologazione contenuti nel D.M. 02/03/2006;



- c. utilizzare gasolio marino o olio diesel marino, caratterizzato da un tenore di zolfo inferiore allo 0,1 % in massa in conformità alle indicazioni del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 205. Stesso tipo di combustibile dovrà essere utilizzato anche dalle navi storage;
- A.30) Per quanto attiene alle operazioni di trasferimento del combustibile da nave madre a nave storage e da nave storage a chiatte fluviali (operazioni di trans-shipment o allibo) in relazione al tipo di ancoraggio "alla fonda" previsto dal Proponente, si prescrive quanto segue:
- d. le operazioni di allibo dovranno avvenire solamente in presenza di condizioni meteo marine assicurate e favorevoli per le attività in questione,
- e. le operazioni di allibo dovranno essere effettuate in aree autorizzate da parte della Autorità Marittima competente,
- f. le operazioni dovranno avvenire entro il limite delle acque territoriali, non oltre le 12 miglia marine dalla costa con navi identificate con n° IMO,
- g. dovrà essere presentato, prima dell'inizio dei lavori, in riferimento all'area individuata per l'ancoraggio alla fonda, un progetto che comprenda elaborati cartografici nautici delle superfici interessate, la dislocazione e le caratteristiche delle eventuali strutture da posizionare sul fondo, le caratteristiche batimorfologiche del fondale interessato con le principali biocenosi bentoniche, e evidenziando le eventuali aree di pesca professionale circostanti. I risultati dell'analisi dovranno essere presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
- h. dovranno essere acquisite dall'autorità Marittima competente le dovute autorizzazioni per l'eventuale posa sul fondo di strutture e per l'utilizzo esclusivo dell'area circoscritta con l'indicazione degli eventuali oneri di ancoraggio,
- i. le operazioni di allibo da nave madre a nave storage dovranno avvenire con l'adozione delle migliori tecniche per evitare, per quanto possibile, le dispersioni in mare di materiale pulverulento, dovrà essere presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il progetto di dettaglio di dette attività,
- j. le operazioni di carico e scarico del combustibile dovranno avvenire in conformità del D.M. 22/7/1991 e delle Convenzioni Internazionali, normativa nazionale ed internazionale ed ai regolamenti in materia commerciale, di sicurezza, di salvaguardia dell'ambiente marino e con l'autorizzazione delle competenti autorità,
- k. in base alle regolamentazioni vigenti dovrà essere assicurato il controllo del carico determinandone l'esplosività, il contenuto di ossigeno, di metano, di monossido di carbonio e la temperatura superficiale del carico;



- A.31) Dovrà essere redatto un programma, prima dell'entrata in esercizio, di gestione, recupero e smaltimento dei sottoprodotti generati dai trattamenti previsti e dalla combustione; in relazione alla produzione ed al conferimento di ceneri e gessi, dovranno essere comunicati annualmente ai Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Regione Veneto i quantitativi riutilizzati e quelli messi a discarica e le destinazioni suddivise tra nazionali ed estere;
- A.32) Dovranno essere effettuate in continuo le misure di temperatura degli scarichi delle acque di raffreddamento della centrale con opportune sonde (periodicamente tarate con procedura concordata con ARPAV) poste a vari livelli lungo la sezione di scarico, nelle varie configurazioni di esercizio, nel rispetto della normativa vigente. Dovranno inoltre essere effettuate misure periodiche, ed in particolare nei periodi critici, per verificare il rispetto dei limiti di temperatura nei corpi idrici recettori. La frequenza e le modalità di dette misure sarà concordata con ARPAV;
- A.33) Gli scarichi sul corpo recettore devono essere conformi alla Parte III Sezione II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- A.34) Prima dell'entrata in esercizio il proponente dovrà predisporre un progetto di monitoraggio, sentiti l'Ente Parco Regionale Delta Po, la Provincia e i Comuni interessati, riguardo ai prelievi delle acque per uso industriale con riferimento all'aumentato prelievo dal Fiume Po per i desolforatori e, in particolare, per il periodo estivo, tenendo conto del regime idrologico ed individuando le opportune misure di riduzione dei prelievi al fine di non determinare effetti negativi sugli habitat di riferimento. Dette misure di riduzione dovranno rispettare i limiti previsti dal disciplinare n. 92 del Ministero dei Lavori Pubblici, Nucleo Operativo di Rovigo del 1980, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 544 del 30/4/1981;
- A.35) Il Proponente, dopo la notifica dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, dovrà comunicare tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dei beni e delle attività culturali, nonché alla Regione Veneto, la data di inizio dei lavori;
- A.36) Almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori il proponente dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvederà alla verifica prima dell'inizio dei lavori, i seguenti documenti tecnici di dettaglio, relativamente alla fase di cantiere per la dismissione dell'esistente e la realizzazione della nuova centrale:
- a. progetto di cantierizzazione, comprensivo di tutte le opere provvisorie alla realizzazione e all'avviamento della centrale (strade di accesso, sistemazione uffici, ditte costruttrici, banchina di cantiere, parcheggi, depositi materiali, etc.). Il progetto dovrà inoltre prevedere il ripristino dei luoghi e/o eventuali alternative di utilizzo di dette aree in fase di esercizio;
 - b. piano di biomonitoraggio integrato ed avanzato con biosensori e bioaccumulatori attivi e passivi sia terrestri per la qualità dell'aria sia negli ambiti di transizione



salina con l'uso di norme consolidate come quelle delle VDI tedesche che dovrà essere inviato ad ISPRA e ARPA Veneto per essere poi concordato con le stesse. L'esecuzione di tale piano dovrà essere avviata entro i primi 6 mesi dall'inizio dei lavori di dismissione dell'attuale centrale e dovrà essere proseguita durante l'attività ordinaria della centrale al fine di tutelare le attività di coltivazione ittica;

- c. piano di gestione dei materiali di risulta e dei rifiuti derivanti dalle attività di cantiere comprese le terre di dragaggio delle vie navigabili, in tale Piano dovranno essere descritte le quantità di rifiuti per codice CER, le modalità di smaltimento, le discariche di destinazione finale e le modalità di riutilizzo dei materiali recuperabili;
 - d. predisporre un progetto per lo smantellamento degli esistenti serbatoi d'olio e per lo smaltimento dei rifiuti prodotti con individuazione delle quantità e delle destinazioni.
 - e. piano della caratterizzazione delle aree occupate dagli impianti e dai serbatoi da demolire.
 - f. organizzazione della viabilità nella fase di cantiere e di esercizio per la circolazione dei mezzi pesanti, inclusi i trasporti eccezionali da e per la centrale di Porto Tolle, finalizzata all'individuazione di regole e percorsi per la minimizzazione dell'impatto sui centri urbani eventualmente attraversati;
- A.37) Il Proponente non oltre 180 giorni dopo l'inizio dei lavori dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Progetto definitivo del nuovo assetto dell'impianto di trattamento delle acque reflue, comprensivo del reticolo fognario e delle modalità di recapito nel corpo idrico recettore. Il progetto definitivo deve tener conto anche della gestione delle acque di prima pioggia(acque di dilavamento dei piazzali interessati a deposito di materie prime, materie secondarie, rifiuti e residui solidi e liquidi provenienti dagli impianti di abbattimento fumi);
- A.38) Il Proponente dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Progetto definitivo delle opere compensative previste nel SIA (riqualificazione dell'Oasi di Albanella e la vivificazione della Sacca del Canarin) e lo Studio di Fattibilità Tecnico-Economica, di intesa con il comune di Porto Tolle, di utilizzo del calore refluo della centrale da parte di aziende limitrofe a scopi produttivi e/o agricoli (agritermia); il Proponente, inoltre, in accordo con le Regioni Veneto ed Emilia Romagna e gli Enti locali competenti, dovrà prevedere, tra le altre opere di compensazione ambientale, ampi interventi di forestazione e tutti gli altri necessari a contribuire alla costituzione e al rafforzamento delle reti ecologiche delle due Regioni interessate;
- A.39) E' fatto obbligo al proponente di predisporre, sentiti l'Ente Parco Regionale Delta Po, la Provincia e i Comuni interessati e prima dell'inizio dei lavori, un progetto di valorizzazione a fini socio-ambientali e mantenimento naturalistico delle aree interessate dagli interventi, nonché la valorizzazione dei prodotti tipici del Parco, sottoponendo l'esito al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;



- A.40) I sistemi di illuminazione della centrale devono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili; dovranno essere progettati con l'adozione di apparecchi illuminanti di adeguate caratteristiche fotometriche e di efficienza energetica posizionati e distanziati in maniera da minimizzare l'effetto illuminante;
- A.41) Prima dell'entrata in esercizio della centrale il Proponente dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero per i beni e le attività culturali ed alla Regione Veneto un piano relativo al destino dei manufatti della centrale al momento della sua futura dismissione. In tale piano dovranno essere indicati gli interventi da attuarsi sul sito e sui manufatti della centrale per ripristinare il sito dal punto di vista territoriale e ambientale. In tale piano dovranno altresì essere individuati i mezzi e gli strumenti finanziari con i quali saranno realizzati gli interventi. Il piano esecutivo dovrà essere messo a punto 3 anni prima della cessazione delle attività;
- A.42) Prima dell'inizio dei lavori, il Proponente dovrà trasmettere alla Regione Veneto, all'ARPA Veneto ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ambiente uno studio di modellistica tridimensionale relativamente allo scarico delle acque di raffreddamento sia in termini di innalzamento termico che di dispersione degli eventuali inquinanti con particolare riferimento all'impatto che essi possono avere sulla qualità delle acque.
- B) Prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali di cui al parere DG-PAAC-3650 del 16/03/2009.
- B.1) Venga condotta un'indagine preliminare nell'area della centrale attualmente non edificata, ma destinata a nuovi edifici ed impianti previsti dal progetto. L'indagine comprenderà l'esecuzione di una maglia di carotaggi continui indisturbati da sottoporre poi a lettura geoarcheologica. Tale tipologia d'indagine è da prevedere anche per l'ampliamento della darsena;
- B.2) Venga predisposta un'adeguata assistenza scientifica da parte di personale archeologo specializzato, i cui costi non potranno gravare a carico della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto;
- B.3) Il recupero dell'area a sud della Centrale, denominata Albanella, e di quelle che si renderanno disponibili in seguito allo smantellamento dei serbatoi di olio combustibile e di altre aree minori, dovrà essere oggetto di un progetto di sistemazione paesaggistica frutto di una selezione tra alternative progettuali concordata con questa Direzione Generale per la Qualità e la tutela del paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanea sulla base di un "Documento di indirizzo progettuale". Le modalità per la definizione del progetto dovranno comunque essere concordate prima della Conferenza di Servizi decisoria presso il Ministero dello sviluppo economico. Il



progetto di sistemazione paesaggistica dovrà essere definito prima dell'inizio effettivo dei lavori di trasformazione della centrale, così come determinato nel parere espresso da questo Ministero in sede di Conferenza di Servizi. Nello stesso termine dovranno altresì essere stati definiti il cronoprogramma degli interventi di sistemazione paesaggistica, il programma di massima degli interventi di manutenzione atto a garantire la conservazione ed il piano di monitoraggio degli interventi;

- B.4) Lo stato di attuazione dei lavori di sistemazione paesaggistica dovrà essere documentato, anche attraverso idonea documentazione fotografica, nel rapporto informativo circa lo stato di avanzamento dei lavori della centrale;
- B.5) Per quanto attiene alla qualità architettonica e all'inserimento paesaggistico dei nuovi edifici e manufatti industriali previsti dal progetto, dovranno essere definiti preliminarmente alla redazione del progetto esecutivo i criteri di impostazione del progetto architettonico (concept), integrando in tal senso il progetto tecnico dei manufatti prima dell'atto decisorio finale. Nell'elaborazione del progetto architettonico dovranno essere chiariti in relazione alle caratteristiche del contesto paesaggistico e dell'area di intervento: i criteri progettuali adottati, la motivazione delle scelte progettuali in coerenza con gli obiettivi di conservazione e/o valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica, in riferimento alle caratteristiche del paesaggio quale ci è pervenuto, alle misure di tutela ed alle indicazioni della pianificazione paesaggistica ai diversi livelli. Dovranno essere altresì esplicitate le ragioni del linguaggio architettonico adottato, motivandone il riferimento al contesto locale ovvero alle esperienze dell'architettura contemporanea. Il progetto, anche attraverso opere di messa a verde, coerenti per tipologia e accostamenti al contesto paesaggistico quale oggi ci perviene e con specifica attenzione ai cromatismi dovrà curare l'inserimento della struttura sia dal fronte interno del paesaggio del Delta sia dal fronte mare;
- B.6) La relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12.12.2005 unitamente alla documentazione di progetto dovranno essere prodotti prima della Conferenza di Servizi decisoria al fine del rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica.
- x) Prescrizioni della Regione Veneto di cui al parere della Regione Veneto DGR n. 2018 del 07.07.2009
- C.1) siano recepite le prescrizioni del Comitato della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (Relazione Istruttoria Tecnica n. REG/2009/88 del 29/6/2009) come modificate dalla Commissione e di seguito riportate:
- α) venga obbligatoriamente depositato 90 giorni prima dell'inizio dei lavori e delle attività previste, presso gli uffici del Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Regione Veneto, il Piano di Monitoraggio già previsto nelle misure di mitigazione inserite nella relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale;
 - β) Venga depositato in concomitanza al Piano di Monitoraggio e con la medesima tempistica un computo economico attestante la copertura economica riguardante



- tutte le opere di mitigazione previste e il periodo di monitoraggio di 2 anni previsto nelle mitigazioni indicate nella relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale;
- x) Le attività di monitoraggio, previste nella Valutazione di Incidenza al capitolo 3.2 "Mitigazioni", siano concordate con gli uffici del Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Regione Veneto ed i risultati acquisiti siano successivamente depositati presso lo stesso ufficio;
 - δ) Il monitoraggio delle specie faunistiche sia effettuato sull'intera area influenzata (c.d. area vasta, paragrafo 2.3.1.2 "Limiti spaziali e temporali considerati") dalle opere in progetto, a partire dalle fasi di cantiere e per un periodo di almeno 2 anni dopo che l'impianto è entrato in esercizio;
 - e) Il monitoraggio degli habitat di interesse comunitario consideri anche l'intera area della Laguna di Barbamarco e si svolga in modo da essere in accordo con i tempi di risposta dell'ambiente lagunare stesso ad una possibile sofferenza: quindi il monitoraggio deve svolgersi prima delle attività di dragaggio, alla fine delle stesse ed almeno altre due volte con frequenza quadriennale;
 - φ) I lavori per la realizzazione delle opere di mitigazione siano seguiti da un Direttore dei lavori con specifica professionalità e competenza documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale, il quale alla fine dei lavori predisponga una "relazione finale con il certificato di regolare esecuzione" da depositarsi presso gli uffici del Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Regione Veneto;
 - γ) Lo spessore dei sedimenti coprenti gli ambiti prioritari e derivanti dai materiali dragati non superi un terzo della profondità dell'acqua; eventuali sedimenti in eccesso, qualora non riutilizzabili, siano recapitati in apposite discariche, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
 - η) Considerata la presenza all'interno dell'area di centrale delle specie *Falco peregrinus*, *Circus pygargus* e *Clamator glandinarius*, si operi in fase di cantiere ponendo particolare attenzione alle fasi riproduttive di tali specie e adottando una sorveglianza, da parte di esperti ornitologi, in modo da verificare e vigilare lo stato degli esemplari presenti durante tutto il periodo di cantiere e in modo da fornire indicazioni per una gestione delle attività compatibile con il ciclo vitale delle specie, attuando eventualmente adeguati interventi di compensazione ambientale.
- C.2) Sia istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prima dell'avvio della cantierizzazione, un Osservatorio Ambientale d'intesa con la Regione Veneto, la Provincia di Rovigo, il Comune di Porto Tolle, l'ARPAV e l'azienda ULSS per valutare i vari aspetti ambientali e sanitari, con oneri di funzionamento a carico di Enel;
- C.3) Il numero massimo di avviamenti annui come somma di tutti i gruppi sia inferiore a 50, dovranno essere limitati gli avviamenti a freddo.
- C.4) Dovrà essere effettuato un Piano di Monitoraggio, predisposto e attuato da Enel, ante operam e in fase di esercizio della centrale, supervisionato da ARPAV, con oneri a carico di Enel, della colonna d'acqua, dei sedimenti e dell'ittiofauna locale nel tratto di mare dove avverrà il transhipment e nei tratti di navigazione delle bettoline.



- C.5) Prima dell'avvio della cantierizzazione, si dovranno predisporre:
- un piano per la gestione dei materiali di risulta derivanti dall'attività di cantiere, con particolare attenzione alle aree ove sono presenti impianti o serbatoi, e delle terre di dragaggio prodotte durante lo scavo delle vie navigabili;
 - una adeguata relazione tecnica che descriva le fasi di stoccaggio e di riutilizzo dei rifiuti (gesso, ceneri, fanghi) prodotti durante la normale produzione di energia elettrica;
 - soluzioni tecniche alternative, ambientalmente compatibili, di deposito temporaneo ed eventuale stoccaggio definitivo di gesso e ceneri nel caso che particolari problemi tecnici o di mercato non consentano il loro immediato riutilizzo.

Raccomandazioni

- C.6) le Amministrazioni competenti interessate adottino i "Piani d'azione a breve termine" di cui all'art. 24 della Direttiva 2008/50/CE, nei quali dovranno essere previsti provvedimenti efficaci e tempestivi per limitare, e se necessario sospendere, le attività che contribuiscono direttamente al superamento dei valori limite di cui all'allegato XI della citata direttiva nel caso si verifichino i superamenti dei limiti di qualità dell'aria per NO_x , SO_2 , PM_{10} , Ozono.
- C.7) Sia messo in atto quanto necessario per adottare un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001 e/o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001).
- C.8) *In sede di richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) il proponente presenti un Piano di Gestione, Controllo e Dismissione, concordato con ARPAV, in cui siano contenuti e dettagliati:*
- a) le modalità e la frequenza delle misurazioni dei livelli di radioattività nel carbone utilizzato e nelle ceneri, nonché nelle aree esterne alla centrale secondo le mappe di ricadute presentate, al fine di verificare nel tempo l'eventuale accumulo di radioisotopi. Deve essere prevista l'interruzione dell'esercizio dell'impianto in caso di superamento dei limiti di legge.
 - b) le misure di sicurezza, o i trattamenti alternativi, in caso di malfunzionamento e manutenzione degli impianti di abbattimento fumi.
 - c) le modalità di gestione (stoccaggio, trasporto, smaltimento e/o riutilizzo) dei rifiuti prodotti e le quantità massime dei rifiuti stoccate; lo stoccaggio dovrà essere fatto in ambienti chiusi.
 - d) la manutenzione del camino per prevenire gli episodi di "smuts",
 - e) le modalità e la frequenza di controllo del tenore di zolfo nel carbone e delle caratteristiche del CDR e biomasse, in particolare del contenuto di cloro,
 - f) le modalità di controllo manuale degli inquinanti emessi in atmosfera con frequenza mensile nei primi tre anni di esercizio e, successivamente, trimestrale,
 - g) le modalità operative ed i controlli ambientali relativi alla fase di dismissione delle strutture, e post-dismissione,
 - h) un Piano operativo di intervento di emergenza in caso di potenziale inquinamento prodotto da sostanze derivanti dalla movimentazione delle chiatte,



- i) le modalità di misura dell'accumulo di inquinanti nel terreno ante operam ed in fase di esercizio,
- j) il monitoraggio dell'impatto acustico nell'abitato di Pila e nelle altre aree insistenti sul Parco del Delta del Po secondo i rispettivi strumenti comunali di zonizzazione acustica,
- k) le codifiche dei rifiuti prodotti, i controlli e le modalità di riutilizzo. In particolare, la classificazione del gesso proveniente dal processo di abbattimento delle emissioni dovrà essere determinata dal competente Ministero,
- l) le modalità di controllo ambientale durante tutte le fasi di movimentazione del carbone,
- m) un piano di monitoraggio relativo ai nuovi scarichi della salamoia, considerato il delicato equilibrio ionico (acqua dolce/salata) tipico dell'ambiente del Delta e della Laguna;
- C.9) In riferimento al problema dei periodi di magra del fiume Po, si raccomanda di realizzare un acquedotto con il punto di presa dal Po di Venezia, a monte della centrale di potabilizzazione, prevedendo la possibilità di una derivazione per le esigenze locali.
- C.10) Le terre di dragaggio provenienti dall'escavazione della Busa di Tramontana, se compatibili con la normativa vigente, siano utilizzate per la ricostruzione delle arginature dell'isola di Batteria, utilizzando le migliori tecniche disponibili.

4) Prescrizioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

- D.1) Nell'ambito del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi della legge 55/02 dovranno essere previsti i necessari interventi atti a compensare gli effetti dell'incremento delle concentrazioni atmosferiche del PM10 indotte dalle trasformazioni secondarie degli inquinanti emessi dall'esercizio degli impianti, laddove queste concorrano a determinare il superamento dei valori limite.
- D.2) Entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto l'Enel S.p.A. dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la successiva valutazione dell'impatto ambientale, un progetto relativo all'eventuale utilizzo di CDR in co-combustione con il carbone.

Le prescrizioni di cui ai punti A.8), A.10), A.11), A.12), A.13), A.15), A.17), A.18), A.20), A.30d), A.30f), A.31), A.35), A.36), A.37), A.38), A.39) e A.42), nonché le prescrizioni di cui al punto D), dovranno essere soggette a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Le prescrizioni indicate al punto B) dovranno essere ottemperate dal proponente in sede di progettazione esecutiva e di realizzazione dell'intervento e i relativi elaborati progettuali di recepimento andranno sottoposti alla verifica di ottemperanza da parte delle Soprintendenze di



settore e dalla Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero per i beni e le attività culturali.

Alla Regione Veneto, anche attraverso l'ARPAV, è demandata la verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto C) e, per quanto non diversamente indicato, di quelle di cui al punto A).

- Rettifica della prescrizione B.3 del decreto VIA n. 873/2009 a seguito della nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 3 agosto 2010, prot. n. 34.19.04/23502, come anticipato dal rappresentante del medesimo Dicastero in occasione della riunione conclusiva della Conferenza di servizi del 1 luglio 2010:

...“Tenuto conto che il suddetto progetto di sistemazione paesaggistica attiene alla realizzazione di opere compensative, la procedura per la definizione delle stesse non costituisce elemento preclusivo al rilascio dell'autorizzazione unica e vincolante per la fase di inizio lavori che andrà ad interessare l'area di centrale.”

- Contributi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui alla nota dell' 11 agosto 2010, prot. n. DVA-2010-0020007:

Si riportano di seguito i chiarimenti e i contributi istruttori sul quadro prescrittivo del decreto VIA richiesti al Ministero dell'Ambiente nel corso del procedimento autorizzativo, a completamento e integrazione dell'iter istruttorio condotto in Conferenza di servizi:

- Prescrizione A.30) lettera j : il riferimento al D.M. 22/07/1991 è sostituito con il riferimento al Decreto Dirigenziale n. 1077 del 31 ottobre 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- Prescrizione A.35) : “l'autorizzazione unica ai sensi della Legge 55/02 non deve essere intesa come comprensiva dell'autorizzazione all'esercizio”;
- Prescrizioni C.2) e C.5) : la definizione di “avvio della cantierizzazione” deve essere intesa come “data di effettivo inizio del cantiere”, corrispondente alla “data di inizio dei lavori” da comunicare ai sensi del decreto di autorizzazione unica *ex lege* n. 55/2002;
- Prescrizione A.41) : il Ministero dello Sviluppo Economico è inserito tra i destinatari del piano di dismissione dei manufatti.

In relazione agli adempimenti di cui alla prescrizione D.1 del decreto VIA, da attuare successivamente al rilascio dell'autorizzazione unica, si recepisce quanto segue:

- 1) A valle del rilascio dell'Autorizzazione Unica il Proponente dovrà avviare un'attività di verifica con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che potrà a sua volta avvalersi dell'ISPRA e dell'ENEA, al fine di valutare gli effetti degli interventi proposti. In particolare, durante tale fase di verifica, sulla base delle risultanze degli approfondimenti condotti nonché dello stato degli altri impianti in analoga situazione, il



- Ministero dell'Ambiente provvederà ad indicare una adeguata modulazione degli interventi proposti al fine di consentire al Proponente la stesura di un progetto esecutivo dei medesimi interventi;
- 2) Il menzionato progetto esecutivo dovrà contenere i dati di dettaglio, l'esatta localizzazione degli interventi ed eventuali atti comprovanti l'assenso dei soggetti coinvolti e dovrà essere sottoposto per l'approvazione finale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 12 mesi dalla data di avvio lavori;
 - 3) Il proponente, prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, così come definita dall'art. 23, comma 5, lettera b) della legge n. 51/2006, dovrà trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione tecnica di dettaglio sugli interventi realizzati che dovranno essere in linea con quanto previsto nel progetto esecutivo di cui alla precedente prescrizione n. 2. Eventuali scostamenti rilevanti in fase realizzativa dovranno essere comunicati tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione.

Le suddette integrazioni, aventi alcune natura prevalentemente interpretativa, non alterano l'assetto delle competenze in materia di verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni del decreto VIA.

- Prescrizione formulata dal rappresentante dell'Agenzia delle Dogane-UTF di Padova in sede di Conferenza di servizi del 19 luglio 2005:

La società Enel Produzione S.p.A. è tenuta, una volta approvato il progetto in questione, a comunicare nel termine di 30 giorni l'esecuzione delle modifiche proposte.

- Prescrizioni formulate nel corso della riunione tecnico-operativa del 20 maggio 2010 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dovranno essere ottemperati da parte della società Enel Produzione S.p.A. tutti gli adempimenti di cui alle indicazioni fornite nel corso della riunione tecnico-operativa in parola, tra cui, in particolare, l'acquisizione dell'apposita Ordinanza da parte della Capitaneria di Porto di Chioggia e il parere del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in merito alla compatibilità dei nuovi traffici con gli esistenti schemi di separazione del traffico.

Successivamente al rilascio del decreto di autorizzazione unica, dovranno essere ottemperate le seguenti prescrizioni:

- 1) individuazione della normativa di riferimento per il trasporto del carbone per vie d'acqua alla centrale di Porto Tolle;
- 2) individuazione del tipo di nave da impiegare per il collegamento tra la nave storage e la centrale di Porto Tolle: navi abilitate alla navigazione marittima che dovranno effettuare un percorso di navigazione interna dalla costa a Porto Tolle e ritorno, oppure navi abilitate



- alla navigazione interna che dovranno effettuare un percorso di navigazione marittima dalla costa alla nave storage e ritorno;
- 3) individuazione dell'area in cui è richiesta la possibilità di effettuare navigazione promiscua da determinarsi con apposito atto amministrativo

La verifica di ottemperanza in merito agli adempimenti di cui alle suddette indicazioni e prescrizioni è posta in capo alle competenti Amministrazioni, con il coordinamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.

- Prescrizione formulata dall'ENAC con nota del 28 maggio 2010, prot. n. 0053284

“Data l'altezza della ciminiera e del diametro alla sommità, la suddetta ciminiera dovrà essere munita di segnaletica diurna e notturna come previsto dal Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti Enac.”

- Prescrizioni formulate dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po con nota del 25 giugno 2010, prot. n. 0024921

“- prima dell'approvazione del progetto, vada formalizzato un accordo tra ENEL e AIPo in merito alle modalità operative di trasporto del combustibile verso la centrale, nel percorso tra la linea litoranea e la centrale stessa, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- verifica preliminare, anche con ausilio di strumenti di modellazione numerica e/o fisica, dell'impatto della maggiore officiosità introdotta su un ramo deltizio, sul complesso della idrodinamica e della idromorfologia del Delta – anche con riferimento ai rami del Po di Tolle e del Po di Pila – e del litorale;
- modalità di dragaggio e di mantenimento del passo navigabile necessario al trasporto del combustibile nel tratto considerato;
- garanzie in merito alla integrità delle opere di difesa arginale e spondale, in relazione alle sollecitazioni indotte dal maggior traffico di natanti;
- modalità di effettuazione di un efficace monitoraggio morfologico e idrologico sui tratti potenzialmente influenzabili, ivi compresa la risalita del cunco salino;
- definizione di uno specifico piano di interventi di manutenzione e di compensazione o contrasto di squilibri evolutivi nella morfologia e/o nella idrodinamica del Delta.”

Nel corso della riunione conclusiva della Conferenza di servizi del 1 luglio 2010, il rappresentante dell'AIPo ha specificato che le suddette prescrizioni sono da ottemperare in fase di progettazione esecutiva.

In tutte le fasi attinenti alla verifica di ottemperanza delle suddette prescrizioni, l'AIPo si dovrà interfacciare con la Regione Veneto, cui viene attribuita dal decreto VIA la verifica di ottemperanza della prescrizione A.25); tale coordinamento risulta necessario sia per quanto attiene



all'efficienza dei controlli sia al fine di evitare sovrapposizioni e/o duplicazioni delle stesse procedure.

- Prescrizioni formulate dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Rovigo con nota del 29 giugno 2010, prot. n. 0007892

- La realizzazione delle opere e degli impianti dovrà essere in piena conformità al progetto a firma della S.V. (Enel) e del tecnico incaricato ed alle osservazioni impartite da questo Comando;
- Per gli impianti elettrici si dovrà rispettare quanto indicato nelle norme CEI, in particolare per quanto concerne le cabine, i trasformatori, le alimentazioni dei servizi di sicurezza e l'illuminazione di emergenza;
- Si dovrà procedere alla classificazione delle aree ai fini della possibile formazione di atmosfere esplosive e in tali aree dovranno essere presenti solamente apparecchiature idonee alla classificazione prevista;
- Si raccomanda il rispetto del D.M. 10.03.1998 in particolare per i controlli e manutenzioni e per la formazione del personale;
- Per quanto non rilevabile dagli elaborati presentati, per il deposito, il trasporto e l'utilizzo degli olii minerali (olio combustibile e gasolio), dovranno essere rispettati i contenuti del D.M. 31.07.1934 e ss.mm.ii.;
- Prima della realizzazione degli impianti di rivelazione e di spegnimento, si dovrà presentare a questo Comando i progetti esecutivi per la preventiva approvazione.

Ai soli fini antincendio, il parere di cui alla predetta nota, non equivale all'autorizzazione necessaria per l'esercizio dell'attività che resta subordinata all'acquisizione del parere di conformità per i progetti sopraccitati e all'effettivo rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

- Prescrizioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica:

- la società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a dare comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, dell'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla base del quale sarà emesso l'ordine per la fornitura degli impianti, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
- la società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, il nominativo e i riferimenti del direttore dei lavori



responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere realizzate al progetto definitivo presentato ai sensi del precedente punto;

- la società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'energia – Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, il nominativo e i riferimenti del Presidente dell'Osservatorio Ambientale di cui alla prescrizione C.2 del decreto VIA, una volta avvenuta la costituzione del predetto organismo;